

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 59 del 17 luglio 2018

Convalida della elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).

[Consiglio regionale]

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Con deliberazione n. 69 del 19 giugno 2018 il Consiglio regionale ha deliberato la sostituzione del Consigliere Marino Finozzi, dimissionario, con il signor Maurizio Colman.

Sulla base delle attestazioni rilasciate dal Consigliere Maurizio Colman, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 e successive modificazioni, dall'articolo 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché dal decreto 235 del 31 dicembre 2012, si rende pertanto necessario avviare la procedura per la convalida del nuovo consigliere:

Si propone quindi al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman:

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 7 del Regolamento del Consiglio regionale;
- presto atto della proposta del Presidente;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Maurizio Colman;
3. di incaricare il Servizio attività e rapporti istituzionale di provvedere all'esecuzione;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.